

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 151



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

18 giugno 2015

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹⁾** 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/932 della Commissione, del 17 giugno 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 20
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/933 della Commissione, del 17 giugno 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 5 al 12 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 per taluni cereali originari dell'Ucraina 22

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE, Euratom) 2015/934 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 12 giugno 2015, relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia** 24

RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione n. 1/2015 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 17 marzo 2015, sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato nell'ambito della politica europea di vicinato [2015/935]** 25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014) 26**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/931 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2015

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ prevede un periodo in cui gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini della conformità ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato.
- (2) Per garantire la semplificazione e l'efficienza della procedura relativa al riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo ai fini della conformità e dell'equivalenza, i rappresentanti dei suddetti organismi e autorità di controllo dovrebbero poter presentare domanda di inclusione nell'elenco di cui agli articoli 3 e 10 del regolamento (CE) n. 1235/2008 in qualsiasi momento dell'anno. Occorre pertanto sopprimere la scadenza annuale entro la quale devono pervenire le domande.
- (3) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (4) In base alle informazioni fornite dall'Australia, l'autorità competente in materia è cambiata.
- (5) In base alle informazioni fornite dal Giappone, i nomi e siti Internet di diversi organismi di controllo sono cambiati.
- (6) In base alle informazioni fornite dalla Repubblica di Corea, occorre inserire il sito Internet dell'autorità competente.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

- (7) La durata di inclusione della Tunisia nell'elenco cessa il 30 giugno 2015; in seguito ai provvedimenti correttivi e ai miglioramenti apportati dalla Tunisia al proprio sistema di controllo, è opportuno prorogare l'inclusione di tale paese nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 a tempo indeterminato.
- (8) La durata di inclusione degli Stati Uniti nell'elenco cessa il 30 giugno 2015; poiché gli Stati Uniti continuano a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno prorogarne l'inclusione a tempo indeterminato.
- (9) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (10) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Abcert AG» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D ad Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ⁽¹⁾, Kyrgyzstan, Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, e per la categoria di prodotti B alla Moldova.
- (11) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Afrisco Certified Organic, CC» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per Namibia, Sud Africa, Swaziland, Zambia e Zimbabwe alla categoria di prodotto B.
- (12) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Agreco R.F. Göderz GmbH» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Cambogia, Capo Verde, Colombia, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Figi, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Georgia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Madagascar, Mali, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Samoa, Senegal, Serbia, Isole Salomone, Sud Africa, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Venezuela e Vietnam, e per la categoria di prodotto D a Burkina Faso, Colombia, Cuba, Etiopia, Guatemala, Honduras, Kenya, Mali, Messico, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sri Lanka, Suriname, Tuvalu, Uganda, Uruguay e Vietnam.
- (13) «Austria Bio Garantie GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta.
- (14) «BCS Öko-Garantie GmbH» ha notificato alla Commissione di aver modificato la propria ragione sociale: «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH».
- (15) Inoltre, la Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «BCS Öko-Garantie» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto B a Kenya, Mongolia, Emirati arabi uniti e Vietnam, per la categoria di prodotto E a Kenya e Mongolia e per la categoria di prodotto F a Bangladesh, Bhutan, Colombia, Figi, Nepal, Papua Nuova Guinea, Singapore e Sud Africa.
- (16) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D a Iran e Vietnam.
- (17) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bio Latina Certificadora» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Nicaragua e Perù. Inoltre, «Bio Latina Certificadora» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione per la categoria di prodotto C in Perù.

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (18) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Caucacert Ltd» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per la Georgia alle categorie di prodotto B e F.
- (19) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CCPB Srl» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D al Mali. Inoltre, «CCPB Srl» ha informato la Commissione di aver cambiato indirizzo.
- (20) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Cambogia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Laos, Madagascar, Malaysia, Mozambico, Myanmar/Birmania, Namibia, Nicaragua, Panama, Samoa, Timor-Leste, Uruguay, Venezuela e Zimbabwe, per la categoria di prodotto B a Myanmar/Birmania e Uruguay, per la categoria di prodotto D a Cambogia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Laos, Madagascar, Malaysia, Mozambico, Myanmar/Birmania, Namibia, Nicaragua, Panama, Samoa, Timor-Leste, Emirati arabi uniti, Uruguay, Venezuela e Zimbabwe, e per la categoria di prodotto F a Cina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia.
- (21) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A alla Colombia.
- (22) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A ad Algeria, Azerbaigian, Bolivia, Cile, El Salvador, Gambia, Guatemala, Nicaragua, Russia e Sudan, per la categoria di prodotto B ad Azerbaigian, Bolivia, Cile, El Salvador, Gambia, Guatemala, Nicaragua, Russia e Sudan, per la categoria di prodotto C ad Algeria, Azerbaigian e Russia, per la categoria di prodotto D ad Algeria, Azerbaigian, Bolivia, Cile, El Salvador, Gambia, Guatemala, Nicaragua, Russia e Sudan, e per le categorie di prodotto E e F ad Azerbaigian e Russia.
- (23) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A ad Etiopia e Taiwan, per la categoria di prodotto C al Giappone, per la categoria di prodotto D a Cile e Taiwan e per la categoria di prodotto E a Colombia e Cuba.
- (24) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecoglobe» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per Afghanistan, Armenia, Bielorussia, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan alla categoria di prodotto B.
- (25) Negli ultimi mesi la Commissione ha ricevuto diverse notifiche dagli Stati membri in merito all'elevato volume di spedizioni di prodotti biologici provenienti dall'Ucraina nell'Unione contenenti residui di prodotti fitosanitari non ammessi nell'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione⁽¹⁾. I prodotti in questione sono stati certificati da «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu» (ETKO) a norma del regolamento (CE) n. 834/2007. In base alle informazioni trasmesse da ETKO alla Commissione e all'esame in loco delle attività svolte dall'organismo di accreditamento sono state documentate carenze gravi nei controlli svolti e un cospicuo numero di non conformità, che nell'insieme indicano un disfunzionamento sistematico nell'applicazione delle misure di controllo. È risultato altresì che ETKO non è stata in grado di adottare provvedimenti correttivi adeguati a fronte delle carenze denunciate e delle gravi infrazioni rilevate. Date le circostanze sussiste il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati da ETKO. Di conseguenza, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettere d), e) e f), del regolamento (CE) n. 1235/2008, occorre ritirare ETKO dall'elenco.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

- (26) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO Control Latinoamérica Ltda.» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D a Panama e Suriname.
- (27) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Şti» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per la Turchia alle categorie di prodotto B e E.
- (28) «IMO Institut für Marktökologie GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta.
- (29) «Indocert» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione per la categoria di prodotto C.
- (30) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMOSwiss AG» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Cambogia, Gambia, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Oman, Arabia Saudita e Suriname, per la categoria di prodotto B all'Etiopia e per la categoria di prodotto D a Bahamas, Cambogia, Gambia, Honduras, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Oman e Arabia Saudita.
- (31) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D alla Costa d'Avorio.
- (32) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «LACON GmbH» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che la portata del riconoscimento per la categoria di prodotto D può includere il vino. Inoltre, è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Bhutan, Brasile, Indonesia, Maurizio, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Uganda e Emirati arabi uniti, per la categoria di prodotto B a Madagascar, Marocco, Senegal, Serbia e Tanzania, e per la categoria di prodotto D a Bhutan, Brasile, Indonesia, Mali, Maurizio, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, e Uganda.
- (33) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Letis S.A.» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Isole Cayman, Ecuador e Messico, e per la categoria di prodotto D a Isole Cayman e Ecuador.
- (34) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «NASAA Certified Organic Pty Ltd» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D alla Cina.
- (35) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Control System» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D al Montenegro.
- (36) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organic Standard» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A ad Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Russia e Uzbekistan, per la categoria di prodotto B a Georgia e per la categoria di prodotto D ad Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Russia e Uzbekistan. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per Bielorussia e Ucraina alle categorie di prodotto C, E e F.
- (37) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Organización Internacional Agropecuaria» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata del riconoscimento per l'Argentina alla categoria di prodotto D, compreso il vino, e la portata geografica del riconoscimento per la categoria di prodotto A a Bolivia e Paraguay, per la categoria di prodotto C a Brasile e Uruguay, e per la categoria di prodotto D a Bolivia, Brasile e Paraguay.

- (38) «SGS Austria Controll-Co. GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta.
- (39) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Soil Association Certification Limited» di modificare le proprie specifiche. L'esame delle informazioni ricevute ha permesso di accertare che è giustificato ampliare la portata geografica del riconoscimento per le categorie di prodotto A e D ad Algeria, Bahamas, Hong Kong, Malawi, Samoa, Singapore e Vietnam.
- (40) «Suolo e Salute srl» ha informato la Commissione di aver cessato le attività di certificazione in Serbia.
- (41) La durata di inclusione di vari organismi di controllo nell'elenco cessa il 30 giugno 2015. Sulla base della continua vigilanza esercitata dalla Commissione a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la durata dell'inclusione degli organismi di controllo interessati dovrebbe essere prorogata al 30 giugno 2018.
- (42) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione ⁽¹⁾, contiene un errore nel numero di codice del Nepal per l'organismo di controllo «Onecert, Inc.»: occorre correggerlo.
- (43) Occorre quindi modificare e correggere di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (44) Dato che i riferimenti al 30 giugno 2015 in quanto scadenza della durata dell'inclusione negli elenchi degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 devono essere corretti in tempo utile, è opportuno che le relative modifiche si applichino a decorrere dal 30 giugno 2015.
- (45) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all'articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2016.»;

2) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per l'aggiornamento dell'elenco sono prese in considerazione solo le domande complete»;

3) l'allegato III è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;

4) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 4 e 5 dell'allegato I e il punto 33 dell'allegato II si applicano, tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1) nel testo relativo all'Australia, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. **Autorità competente:** Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic»;

2) nel testo relativo al Giappone, il punto 5 è così modificato:

a) la riga corrispondente al numero di codice JP-BIO-007 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO-007	Bureau Veritas Japan, Inc.	http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html »
-------------	----------------------------	---

b) la riga corrispondente al numero di codice JP-BIO-009 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO-009	Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd	http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html »
-------------	--	---

c) la riga corrispondente al numero di codice JP-BIO-010 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO-010	Organic Farming Promotion Association	http://yusuikyo.web.fc2.com/ »
-------------	---------------------------------------	---

d) la riga corrispondente al numero di codice JP-BIO-018 è sostituita dalla seguente:

«JP-BIO-018	Organic Certification Association	http://yuukinin.org »
-------------	-----------------------------------	---

3) nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. **Autorità competente:** ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do»;

4) nel testo relativo alla Tunisia, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.»;

5) nel testo relativo agli Stati Uniti, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.»

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1) nel testo relativo a «**Abcert AG**», il punto 3 è modificato come segue:

a) le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Albania	AL-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Armenia	AM-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Bosnia-Erzegovina	BY-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Kosovo ⁽¹⁾	XK-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Kirghizistan	KG -BIO-137	x	—	—	x	—	—
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Montenegro	ME-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Serbia	RS-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Tagikistan	TJ-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Turkmenistan	TM-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-137	x	—	—	x	—	—»

b) nella riga riguardante la Moldova, è aggiunta una croce nella colonna B;

c) alla fine della tabella, è aggiunta una nota in calce riguardante il Kosovo come segue:

«⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»

2) nel testo relativo a «**Afrisco Certified Organic, CC**», al punto 3, nelle righe riguardanti Namibia, Sud Africa, Swaziland, Zambia e Zimbabwe, è aggiunta una croce nella colonna B;

3) nel testo relativo a «**Agreco R.F. Göderz GmbH**», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Bolivia	BO-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Burkina Faso	BF-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Cambogia	KH-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Capo Verde	CV-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Colombia	CO-BIO-151	x	—	—	x	—	—

Cuba	CU-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Ecuador	EC-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Egitto	EG-BIO-151	x	—	—	—	—	—
El Salvador	SV-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Etiopia	ET-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Figi	FJ-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Georgia	GE-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Guatemala	GT-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Honduras	HN-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Iran	IR-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Kenya	KE-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Kirghizistan	KG-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Madagascar	MG-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Mali	ML-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-151	—	—	—	x	—	—
Montenegro	ME-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Nepal	NP-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Nicaragua	NI-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Nigeria	NG-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Papua Nuova Guinea	PG-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Paraguay	PY-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Perù	PE-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Filippine	PH-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Samoa	WS-BIO-151	x	—	—	—	—	—

Senegal	SN-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Serbia	RS-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Isole Salomone	SB-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Sud Africa	ZA-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Sri Lanka	LK-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Suriname	SR-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Tanzania	TZ-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Thailandia	TH-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Togo	TG-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Tonga	TO-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Turkmenistan	TM-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Tuvalu	TV-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Uganda	UG-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Uruguay	UY-BIO-151	—	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Venezuela	VE-BIO-151	x	—	—	—	—	—
Vietnam	VN-BIO-151	x	—	—	x	—	—»

- 4) l'intero testo relativo a «**Austria Bio Garantie GmbH**» è soppresso;
- 5) l'intero testo relativo a «**BCS Öko-Garantie GmbH**» è soppresso;
- 6) nel testo relativo a «**Bioagricert S.r.l.**», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

Iran	IR-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-132	x	—	—	x	—	—»

- 7) nel testo relativo a «**Bio Latina Certificadora**», il punto 3 è modificato come segue:
- a) nella riga riguardante il Nicaragua, è aggiunta una croce nella colonna A;
- b) nella riga riguardante il Perù, è aggiunta una croce nella colonna A e la croce nella colonna C è soppressa;
- 8) nel testo relativo a «**Caucacert Ltd**», al punto 3, nella riga riguardante la Georgia, è aggiunta una croce nelle colonne B e F;
- 9) il testo relativo a «**CCPB Srl**» è modificato come segue:
- a) il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Indirizzo: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia»;

b) al punto 3, è aggiunta la seguente riga:

«Mali	ML-BIO-102	x	—	—	x	—	—»
-------	------------	---	---	---	---	---	----

10) nel testo relativo a «**CERES Certification of Environmental Standards GmbH**», il punto 3 è modificato come segue:

a) le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Cambogia	KH-BIO-140	x	—	—	x	—	—
El Salvador	SV-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Guatemala	GT-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Honduras	HN-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Laos	LA-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Madagascar	MG-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Mozambico	MZ-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Myanmar/Birmania	MM-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Namibia	NA-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Nicaragua	NI-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Panama	PA-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Samoa	WS-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Timor Leste	TL-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Emirati arabi uniti	AE-BIO-140	—	—	—	x	—	—
Uruguay	UY-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Venezuela	VE-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Zimbabwe	ZW-BIO-140	x	—	—	x	—	—»

b) nella riga riguardante la Cina, è aggiunta una croce nella colonna F;

c) nella riga riguardante l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è aggiunta una croce nella colonna F;

d) nella riga riguardante la Serbia, è aggiunta una croce nella colonna F;

11) nel testo relativo a «**Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.**», al punto 3, è aggiunta la seguente riga:

«Colombia	CO-BIO-104	x	—	—	—	—	—»
-----------	------------	---	---	---	---	---	----

- 12) nel testo relativo a «**Control Union Certifications**», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Algeria	DZ-BIO-149	x	—	x	x	—	—
Azerbaijani	AZ-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Bolivia	BO-BIO-149	x	x	—	x	—	—
Cile	CL-BIO-149	x	x	—	x	—	—
El Salvador	SV-BIO-149	x	x	—	x	—	—
Gambia	GM-BIO-149	x	x	—	x	—	—
Guatemala	GT-BIO-149	x	x	—	x	—	—
Nicaragua	NI-BIO-149	x	x	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Sudan	SD-BIO-149	x	x	—	x	—	—»

- 13) nel testo relativo a «**Ecocert SA**», il punto 3 è modificato come segue:

a) le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Cile	CL-BIO-154	—	—	—	x	—	—
Etiopia	ET-BIO-154	x	—	—	—	—	—
Taiwan	TW-BIO-154	x	—	—	x	—	—»

b) nella riga riguardante la Colombia, è aggiunta una croce nella colonna E;

c) nella riga riguardante Cuba, è aggiunta una croce nella colonna E;

d) nella riga riguardante il Giappone, è aggiunta una croce nella colonna C;

- 14) nel testo relativo a «**Ecoglobe**», al punto 3, nelle righe riguardanti Afghanistan, Armenia, Bielorussia, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan, è aggiunta una croce nella colonna B;

- 15) l'intero testo relativo a «**Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu**» è soppresso;

- 16) nel testo relativo a «**IMO Control Latinoamérica Ltda.**», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Panama	PA-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Suriname	SR-BIO-123	x	—	—	x	—	—»

- 17) nel testo relativo a «**IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Şti**», al punto 3, nella riga riguardante la Turchia, è aggiunta una croce nelle colonne B e E;

- 18) l'intero testo relativo a «**IMO Institut für Marktökologie GmbH**» è soppresso;

- 19) nel testo relativo a «**Indocert**», al punto 3, nella riga riguardante l'India, la croce nella colonna C è soppressa;

20) nel testo relativo a «**IMOs**swiss AG», il punto 3 è modificato come segue:

a) le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Bahamas	BS-BIO-143	—	—		x	—	—
Cambogia	KH-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Gambia	GM-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Honduras	HN-BIO-143	—	—	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Laos	LA-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Myanmar/Birmania	MM-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Oman	OM-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Arabia Saudita	SA-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Suriname	SR-BIO-143	x	—	—	x	—	—»

b) nella riga riguardante l'Etiopia, è aggiunta una croce nella colonna B;

21) nel testo relativo a «**Istituto Certificazione Etica e Ambientale**», al punto 3 è aggiunta la seguente riga:

«Costa d'Avorio	CI-BIO-111	x	—	—	x	—	—»
-----------------	------------	---	---	---	---	---	----

22) è inserito il seguente nuovo testo:

«**Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH**»

1. Indirizzo: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania
2. Sito Internet: <http://www.bcs-oeko.com>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Albania	AL-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Algeria	DZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Angola	AO-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Armenia	AM-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Azerbaigian	AZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bangladesh	BD-BIO-141	x	—	—	x	—	x
Bielorussia	BY-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Benin	BJ-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Bhutan	BT-BIO-141	x	—	—	x	—	x
Bolivia	BO-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Botswana	BW-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Brasile	BR-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Cambogia	KH-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Ciad	TD-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Cile	CL-BIO-141	x	x	x	x	—	x
Cina	CN-BIO-141	x	x	x	x	x	x
Colombia	CO-BIO-141	x	x	—	x	—	x
Costa Rica	CR-BIO-141	—	—	x	—	—	—
Costa d'Avorio	CI-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Cuba	CU-BIO-141	x	x	—	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-141	x	x	x	x	x	—
Egitto	EG-BIO-141	x	—	—	x	—	—
El Salvador	SV-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Etiopia	ET-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Georgia	GE-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Figi	FJ-BIO-141	x	—	—	x	—	x
Ghana	GH-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Guatemala	GT-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Haiti	HT-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Honduras	HN-BIO-141	x	—	—	x	x	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Hong Kong	HK-BIO-141	x	—	—	x	—	—
India	IN-BIO-141	—	—	—	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-141	x	x	—	x	—	—
Giappone	JP-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Kenya	KE-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Kosovo ⁽¹⁾	XK-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Kirghizistan	KG-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Laos	LA-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Lesotho	LS-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Malawi	MW-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Moldova	MD-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Mongolia	MN-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Montenegro	ME-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Mozambico	MZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Myanmar/Birmania	MM-BIO-141	x	—	x	x	—	—
Namibia	NA-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Nepal	NP-BIO-141	x	—	—	x	—	x
Nicaragua	NI-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Oman	OM-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Panama	PA-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Papua Nuova Guinea	PG-BIO-141	x	—	—	x	—	x

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Paraguay	PY-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Perù	PE-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Filippine	PH-BIO-141	x	—	x	x	—	—
Russia	RU-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Arabia Saudita	SA-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Senegal	SN-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Serbia	RS-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Singapore	SG-BIO-141	x	—	—	x	—	x
Sud Africa	ZA-BIO-141	x	x	—	x	x	x
Corea del Sud	KR-BIO-141	x	—	x	x	x	—
Sri Lanka	LK-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Sudan	SD-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Swaziland	SZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Polinesia francese	PF-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Taiwan	TW-BIO-141	x	—	x	x	—	—
Tanzania	TZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-141	x	—	x	x	x	—
Turchia	TR-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Uganda	UG-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Emirati arabi uniti	AE-BIO-141	x	x	—	x	—	—
Uruguay	UY-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Venezuela	VE-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-141	x	x	x	x	—	—

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in riga con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018»;

23) il testo relativo a «**LACON GmbH**» è modificato come segue:

a) il punto 3 è modificato come segue:

i) le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Bhutan	BT-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Maurizio	MU-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Nigeria	NG-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Senegal	SN-BIO-134	x	x	—	x	—	—
Sri Lanka	LK-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Uganda	UG-BIO-134	x	—	—	x	—	—»

ii) nella riga riguardante il Brasile, è aggiunta una croce nelle colonne A e D;

iii) nella riga riguardante il Madagascar, è aggiunta una croce nella colonna B;

iv) nella riga riguardante il Mali, è aggiunta una croce nella colonna D;

v) nella riga riguardante il Marocco, è aggiunta una croce nella colonna B;

vi) nella riga riguardante la Serbia, è aggiunta una croce nella colonna B;

vii) nella riga riguardante la Tanzania, è aggiunta una croce nella colonna B;

viii) nella riga riguardante gli Emirati arabi uniti, è aggiunta una croce nella colonna A;

b) al punto 4, il termine «vino» è soppresso;

24) nel testo relativo a «**Letis S.A.**», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Isole Cayman	KY-BIO-135	x	—	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-135	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-135	x	—	—	—	—	—»

25) nel testo relativo a «**NASAA Certified Organic Pty Ltd**», al punto 3 è aggiunta la seguente riga:

«Cina	CN-BIO-119	x	—	—	x	—	—»
-------	------------	---	---	---	---	---	----

26) nel testo relativo ad «**Onecert, Inc.**», al punto 3, la riga riguardante il Nepal è sostituita dalla seguente:

«Nepal	NP-BIO-152	x	—	—	x	—	—»
--------	------------	---	---	---	---	---	----

27) nel testo relativo a «**Organic Control System**», al punto 3 è aggiunta la seguente riga:

«Montenegro	ME-BIO-162	x	—	—	x	—	—»
-------------	------------	---	---	---	---	---	----

28) nel testo relativo a «**Organic Standard**», il punto 3 è così modificato:

a) le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Armenia	AM-BIO-108	x	—	—	x	—	—
Azerbaijani	AZ-BIO-108	x	—	—	x	—	—
Georgia	GE-BIO-108	x	x	—	x	—	—
Kazakhstan	KG-BIO-108	x	—	—	x	—	—
Kirghizistan	KZ-BIO-108	x	—	—	x	—	—
Moldova	MD-BIO-108	x	—	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-108	x	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-108	x	—	—	x	—	—»

b) nella riga riguardante la Bielorussia, è aggiunta una croce nelle colonne C, D, E e F;

c) nella riga riguardante l'Ucraina, è aggiunta una croce nelle colonne C, E e F;

29) nel testo relativo a «**Organización Internacional Agropecuaria**», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Argentina	AR-BIO-110	—	—	x	x	—	—
Bolivia	BO-BIO-110	x	—	—	x	—	—
Brasile	BR-BIO-110	x	—	x	x	—	—
Messico	MX-BIO-110	x	—	—	x	—	—
Panama	PA-BIO-110	x	—	—	x	—	—
Paraguay	PY-BIO-110	x	—	—	x	—	—
Uruguay	UY-BIO-110	x	x	x	x	—	—»

30) l'intero testo relativo a «**SGS Austria Controll-Co. GmbH**» è soppresso;

31) nel testo relativo a «**Soil Association Certification Limited**», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico appropriato:

«Algeria	DZ-BIO-142	x	—	—	x	—	—
Bahamas	BS-BIO-142	x	—	—	x	—	—
Hong Kong	HK-BIO-142	x	—	—	x	—	—

Malawi	MW-BIO-142	x	—	—	x	—	—
Samoa	WS-BIO-142	x	—	—	x	—	—
Singapore	SG-BIO-142	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-142	x	—	—	x	—	—»

32) nel testo relativo a «**Suolo e Salute srl**», al punto 3, la riga riguardante la Serbia è soppressa;

33) nei testi relativi a «Abcert AG», «Agreco R.F. Göderz GmbH», «Albinspekt», «ARGENCERT SA», «Australian Certified Organic», «Bioagricert S.r.l.», «BioGro New Zealand Limited», «Bio Latina Certificadora», «Bolicert Ltd», «Caucacert Ltd», «CCOF Certification Services», «CCPB Srl», «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.», «Certisys», «Control Union Certifications», «Doalnara Certified Organic Korea, LLC», «Ecocert SA», «Ecoglobe», «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu», «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», «IBD Certifications Ltd», «IMO Control Latinoamérica Ltda.», «IMO Control Private Limited», «Indocert», «IMOSwiss AG», «International Certification Services, Inc.», «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», «Japan Organic and Natural Foods Association», «LACON GmbH», «Letis S.A.», «NASAA Certified Organic Pty Ltd», «ÖkoP Zertifizierungs GmbH», «Onecert, Inc.», «Oregon Tilth», «Organic agriculture certification Thailand», «Organic Certifiers», «Organic crop improvement association», «Organic Standard», «Organización Internacional Agropecuaria», «Organska Kontrola», «QC&I GmbH», «Quality Assurance International», «Soil Association Certification Limited», «Suolo e Salute srl» e «Uganda Organic Certification Ltd», il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/932 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	152,1
	MK	77,9
	TR	70,7
	ZZ	100,2
0707 00 05	AL	13,4
	MK	36,2
	TR	121,6
	ZZ	57,1
0709 93 10	TR	123,1
	ZZ	123,1
0805 50 10	AR	105,4
	BO	147,7
	BR	107,1
	ZA	149,4
	ZZ	127,4
0808 10 80	AR	166,2
	BR	100,7
	CL	133,3
	NZ	128,8
	US	180,2
	ZA	127,9
	ZZ	139,5
0809 10 00	TR	244,3
	ZZ	244,3
0809 29 00	TR	332,4
	ZZ	332,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/933 DELLA COMMISSIONE**del 17 giugno 2015**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 5 al 12 giugno 2015 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 per taluni cereali originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 ha fissato per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 il quantitativo del contingente recante il numero d'ordine 09.4306 a 950 000 tonnellate.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione presentate dal 5 giugno 2015, a partire dalle ore 13, al 12 giugno 2015, fino alle ore 13, per il contingente recante il numero d'ordine 09.4306, sono superiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione, calcolato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4306, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, per il periodo contingente in corso.
- (5) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4306 e di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, introdotte dal 5 giugno 2015, a partire dalle ore 13, al 12 giugno 2015, fino alle ore 13, ora di Bruxelles, è applicato un coefficiente di attribuzione del 39,550366 % per le domande presentate nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4306.

2. La presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4306, di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014, è sospesa a partire dal 12 giugno 2015 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingente in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 416/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

DECISIONI

DECISIONE (UE, Euratom) 2015/934 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 12 giugno 2015

relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di quattordici giudici e di quattro avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2015. Inoltre, il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia è stato aumentato a undici, a decorrere dal 7 ottobre 2015, dalla decisione 2013/336/UE del Consiglio ⁽¹⁾. Occorre procedere a nomine per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2015 e il 6 ottobre 2021.
- (2) La candidatura del sig. Michal BOBEK è stata proposta per il posto di avvocato generale alla Corte di giustizia.
- (3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Michal BOBEK all'esercizio delle funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Michal BOBEK è nominato avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2015 al 6 ottobre 2021.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2015

Il presidente
I. JUHANSONE

⁽¹⁾ Decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 92).

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE N. 1/2015 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 17 marzo 2015

sull'attuazione del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato nell'ambito della politica europea di vicinato [2015/935]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 80 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), conferisce al Consiglio di associazione il potere di formulare adeguate raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (2) Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
- (3) Le parti hanno approvato il testo del piano d'azione UE-Tunisia (2013-2017) per la realizzazione del partenariato privilegiato («piano d'azione») nell'ambito della politica europea di vicinato.
- (4) Questo piano d'azione dovrebbe contribuire all'attuazione dell'accordo tramite l'elaborazione e l'adozione di misure concrete, concordate tra le parti, atte a orientarne praticamente l'attuazione.
- (5) Il piano d'azione persegue l'obiettivo, da un lato, di definire misure concrete affinché le parti possano adempiere gli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e, dall'altro, di delineare un più ampio quadro che consenta di intensificare le relazioni fra l'Unione europea e la Tunisia, al fine di raggiungere un livello elevato di integrazione economica e di approfondire la cooperazione politica, conformemente agli obiettivi generali dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti diano attuazione al piano d'azione ⁽²⁾, nella misura in cui tale attuazione miri a realizzare gli obiettivi dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2015

Per il Consiglio d'associazione

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 97 del 30.3.1998, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. il documento st 15164/14 ADD 1, pag. 5, su <http://register.consilium.europa.eu>

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334 del 21 novembre 2014)

A pagina 13, allegato I, Tabella, campo 19, seconda colonna:

anziché: «Indicatore di risultato»,

leggi: «Indicatore di output».

